

===== STATUTO =====
===== "FONDAZIONE PANGAEA ETS" =====
===== Articolo 1 =====
===== Denominazione -- Sede- Delegazioni =====
1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 117 del 2017, del codice civile e della normativa in materia, una Fondazione denominata "Fondazione Pangea ETS", con sede in Milano, all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dello statuto, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzata ai sensi di legge. =====
La denominazione può essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. =====
1.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. È riconosciuta, inoltre, la possibilità per la Fondazione di aprire sedi secondarie sia in Italia che all'estero. =====
1.3 Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. =====
1.4 La Fondazione non ha scopo di lucro ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017 e non può distribuire utili. =====
===== Articolo 2 =====
===== Scopi =====
2.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, le finalità, civiche, culturali, formative, solidaristiche, di cooperazione e di utilità sociale, aventi ad oggetto: =====
(a) azioni di advocacy e lobby per l'avanzamento, la promozione e la protezione dei diritti umani e della parità di genere, della pace, dell'ecologia e conservazione dell'ambiente, e per l'attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nella Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW), nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), nell'agenda "Donna, Pace e Sicurezza" dell'ONU e nell'agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; =====
(b) il sostegno e l'offerta di servizi a supporto e facilitazione del lavoro della società civile organizzata, incluse le associazioni e organizzazioni che lavorano, in particolare, per la promozione e avanzamento dei diritti umani, della parità di genere, della pace, dell'ecologia e conservazione ambientale, il sostegno dei processi democratici, empower-

ment delle donne e dei bambini, la prevenzione e il contrasto ai discorsi d'odio, incluso la cyber-violenza; =====

(c) forme alternative e innovative di alloggio sociale, ivi incluse forme di coabitazione, housing, co-housing, realtà di condivisione per convivenze a =====

supporto delle fragilità sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; =

(d) azioni e programmi di sviluppo, cooperazione e servizi in un'ottica di genere volti al rafforzamento dei processi di empowerment olistico della persona in risposta alle sue capacità, potenzialità e bisogni nei seguenti ambiti: culturale ed artistico, formativo e professionalizzante, educativo, civico, sociale, relativo alla salute, alla salute riproduttiva e al benessere psico-fisico generale, di prevenzione e contrasto alla violenza sulla donna di ogni età e sui bambini, di inclusione lavorativa, economica e finanziaria, di accesso alla tecnologia. =====

Le finalità civiche, culturali, formative, solidaristiche, di cooperazione e di utilità sociale sopra descritte sono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva delle seguenti attività di interesse generale tra quelle previste nell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017: =====

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett.a); ===

- interventi e prestazioni sanitarie (lett.b), previo rilascio delle eventuali autorizzazioni previste dalla legge tempo per tempo vigente; =====

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett.c); =====

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d); =====

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett.i); =====

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett.l); =====

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni (lett.n); =====

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lett.o); ===

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett.p); =====

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett.q); =====

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett.r); =====

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett.u); ===

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett.v); =====

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett.w); =====

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett.y); =====

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett.z). =====

In particolare, la Fondazione si rivolge alle donne ed ai minori che vivono difficoltà ed ostacoli nella realizzazione



della propria vita e del proprio potenziale, nonché dei propri progetti a causa di: =====

- mancanza di spazi specifici dedicati ai bisogni e ai percorsi di leadership ed empowerment, in particolare delle donne, delle associazioni di donne e/o organizzazioni che offrono supporto alle donne e sostengono percorsi di empowerment nei diversi ambiti della vita e il benessere in un'ottica olistica; =====
- atteggiamenti negativi e ostativi verso gli attivisti che lavorano per l'avanzamento, la promozione e la tutela dei diritti umani e delle donne, inclusa la difesa delle posizioni femministe nel paese in cui si opera; =====
- difficoltà di accesso alla educazione, alla giustizia e alle cure sanitarie adeguate nei paesi in cui vivono; =====
- stereotipi e discriminazioni di genere connessi a stereotipi di tipo razziale, alle diverse abilità degli esseri umani o alla diversa età e status giuridico; =====
- violenza di genere subita in maniera diretta o testimoniata in ogni sua forma dai bambini in ambito domestico come stabilisce la Convenzione di Istanbul del consiglio d'Europa (a titolo esemplificativo, violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, di coercizione o riduzione della libertà, sia in contesto familiare che extra-familiare, sia in forma di stalking che per motivi legati all'onore,); =====
- processi di impoverimento economico, di esclusione economica e/o finanziaria, dovuta a indebitamento e sovra indebitamento causato da violenza di genere; =====
- processi di esclusione sociale, culturale e/o di partecipazione alla vita democratica nei paesi in cui vivono, causati, a titolo esemplificativo, da discriminazioni di genere, per differente status giuridico, motivi razziali, religiosi, di età, diverse abilità fisiche e/o mentali; =====
- processi migratori causati, a titolo esemplificativo, da povertà e carestie, conflitti, cambiamenti climatici, disastri ambientali e sanitari, inquinamento, violenza di genere, nonché difficoltà all'inserimento sociale e culturale nei paesi di accoglienza dei migranti, richiedenti asilo e/o rifugiati; =====
- situazioni politiche instabili, conflitti, disastri ambientali e pandemie, come indicato dall'agenda internazionale "Donna, Pace e Sicurezza" dell'ONU. =====

2.2 Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D. Lgs. n. 117/2017 =====

===== Articolo 3 =====

===== Attività connesse alle finalità istituzionali =====

Nell'ambito delle attività sopra indicate, la Fondazione potrà inoltre svolgere, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente, e in particolare, le seguenti ulteriori attività: ==

(a) raccolta fondi presso il pubblico ed enti pubblici e privati; =====

(b) produzione e diffusione di documentazione e campagne di sensibilizzazione volte a realizzare gli scopi della Fondazione, inclusi, a titolo esemplificativo, quelli sulla prevenzione e contrasto alla violenza di genere, la decostruzione degli stereotipi di genere che sottendono discriminazioni e violenza, i discorsi e linguaggi dell'odio, l'educazione alla pace e alla gestione non violenta dei conflitti, anche in un aspetto inter-culturale, a mezzo di periodici, libri, giornali, video, messaggi di posta elettronica, Internet, manifesti e qualsiasi altro mezzo di informazione; =====

(c) produzione e diffusione di documentazione e campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta fondi, a mezzo di periodici, libri, giornali, video, messaggi di posta elettronica, Internet, manifesti e qualsiasi altro mezzo di informazione; =====

(d) promozione e organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e pubblicazione dei relativi atti e documenti, nonché iniziative idonee a promuovere i temi e gli scopi della Fondazione e a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, ed i relativi addetti ed il pubblico; =====

(e) apertura e gestione di centri per le donne per promuovere la loro leadership, l'empowerment e per rispondere ai loro specifici bisogni nei diversi ambiti della vita, inclusa la prevenzione e il contrasto alla violenza, in Italia e nel mondo; =====

(f) progetti di cooperazione nazionale e internazionale volti all'empowerment, a breve, medio e lungo periodo, delle donne e dei bambini, nonché delle comunità in cui vivono, sui temi e gli scopi della Fondazione e al fine di realizzare l'agenda internazionale "Donne, Pace e Sicurezza" dell'ONU; =====

(g) progetti di emergenza e aiuto umanitario, ivi compresa qualsiasi forma di assistenza, soccorso e empowerment a donne e bambini che vivono in condizioni disagiate o di emergenza; =====

(h) selezione, formazione e impiego di volontari; (i) istituzione di premi e borse di studio; =====

(l) sostegno alla promozione e implementazione di attività

legate all'empowerment economico, finanziario e lavorativo delle donne. In particolare, attività che favoriscono l'inclusione lavorativa, attività di microfinanza relativamente ai servizi non finanziari e all'alfabetizzazione finanziaria e supporto all'ideazione e avvio di microimprese. =====

(m) supporto all'accesso al credito e concessione di microcredito per l'avvio di impresa e/o inclusione sociale, anche in conformità a quanto disposto dall'articolo 111 del D. Lgs. dell' 1 settembre 1993 n. 385 o comunque nei limiti delle leggi in materia bancaria e creditizia di volta in volta in vigore, per favorire l'occupazione, l'auto impiego, l'inclusione ed il reinserimento sociale, restando espressamente escluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge; =====

(n) supporto all'integrazione in un'ottica socio inter-culturale di genere, anche con riferimento a richiedenti asilo, rifugiati e accolti in Italia; =====

(o) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, ivi compresi gli spazi funzionali agli scopi di all'art. 2; =====

(p) partecipare a reti informali o formali nazionali e internazionali, ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; =====

(q) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra i quali, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui esclusivamente a favore della Fondazione e per il perseguimento degli scopi della medesima, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e/o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, rilasciando, se del caso, le opportune garanzie di legge; =====

(r) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali quale, a mero titolo indicativo e non esaustivo, attività di commercializzazione, anche con riferimento ai settori dell'editoria e degli audiovisivi in genere, salvo i limiti previsti dalle disposizioni di leggi applicabili, fermo restando il divieto di distribuire utili, anche indirettamente. =====

===== Articolo 4 =====

===== Vigilanza =====

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. =====

===== Articolo 5 =====

===== Patrimonio =====

Il fondo di dotazione indisponibile della Fondazione, posto a garanzia dei terzi, ammonta ad Euro 55.000 (cinquantacinquemila). =====

Il patrimonio della Fondazione è composto: =====

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti; =====
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto; =====
- dalla parte di rendite e proventi non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; =====
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. =====

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

===== Articolo 6 =====

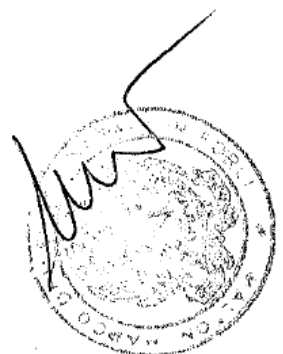
===== Fondo di Gestione =====

6.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: =====

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; =====
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, che espressamente non siano destinate al patrimonio della fondazione; =====
- dagli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari; =====
- dalle eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio; =====
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore; =====
- dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017. =====

6.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. =====

6.3 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimo-



nio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. =====

===== Articolo 7 =====

===== Esercizio finanziario =====

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio d'Amministrazione predispone e approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. =====

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. =====

Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. ==

7.2 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. =

7.3 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. ==

7.4 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali. =====

===== Articolo 7 bis =====

===== Bilancio sociale =====

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. =====

===== Articolo 8 =====

===== Membri della Fondazione =====

I membri della Fondazione si dividono in: =====

- Fondatore; =====

- Partecipanti. =====

===== Articolo 9 =====

===== Fondatore =====

E' Fondatore il signor Luca Alberto Lo Presti. =====

===== Articolo 10 =====

Partecipanti

10.1 Possono divenire Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private, le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

10.2 I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

10.3 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

10.4 I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 11

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 11 bis

Collegio dei Partecipanti

11.1 bis Il Collegio dei Partecipanti è un organo composto dai Partecipanti.

Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

11.2 bis Il Collegio dei Partecipanti:

- elegge un membro del Consiglio di Amministrazione;
- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione.

11.3 bis Il Collegio dei Partecipanti si riunisce, anche fuo-

ri dalla sede legale, previa richiesta scritta effettuata da uno dei suoi membri, spedita agli altri componenti almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata, fax, raccomandata consegnata a mano, o messaggio di posta elettronica per il quale sarà richiesta la ricezione, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio comunicato alla Fondazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Collegio dei Partecipanti potrà ritenersi validamente costituito e deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi membri. E' espressamente consentito che le adunanze del Collegio dei Partecipanti si tengano mediante audio e video conferenza, alle condizioni di cui al successivo Articolo 14.10.

Le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Articolo 12

Esclusione e recesso

12.1 Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra i quali, in via esemplificativa non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta contraria agli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e al dovere di collaborazione con gli altri organi della Fondazione;
- inadempimento di obblighi non patrimoniali.

12.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

12.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

12.4 Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 13

Organi ed Uffici della Fondazione

13.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di Revisione (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);

- il Collegio dei Partecipanti. =====
13.2 Tutte le cariche statutarie di cui al presente articolo sono gratuite, con la sola eccezione della carica di Presidente, per la quale il Consiglio di Amministrazione potrà determinare un compenso, nei limiti di legge. =====

===== Articolo 14 =====

===== Consiglio di Amministrazione =====

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 6 (sei) membri. =====

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs. n. 117/2017. =====

14.2 La composizione sarà la seguente: =====

a) n. 1 (uno) Consigliere a vita. =====

E' Consigliere a vita il Fondatore, successivamente il primo sostituto designato dal Fondatore, nonché il successore di volta in volta così designato. Ogni Consigliere a vita dovrà essere dotato della necessaria competenza e degli opportuni requisiti personali e professionali in relazione agli scopi e alle finalità della Fondazione. La nomina del successore a vita dovrà peraltro essere approvata dal Consiglio di Amministrazione in carica con deliberazione da assumersi a maggioranza semplice. =====

Qualora il Fondatore, o altro Consigliere a vita, cessi dalla carica per qualunque ragione senza aver provveduto alla scelta del proprio successore, in sua vece provvederanno i Consiglieri in carica con deliberazione da assumersi a maggioranza semplice. =====

b) n. 2 (due) Consiglieri elettivi, di cui: =====

uno scelto dal Consiglio di Amministrazione uscente, a maggioranza assoluta, tra i Partecipanti, in relazione alla loro contribuzione al patrimonio ed alla gestione della Fondazione; =====

il secondo scelto dal Collegio dei Partecipanti, fra i propri membri, in base all'effettiva partecipazione alla vita della Fondazione e alle competenze tecniche. =====

14.3 Il Consiglio può cooptare fino ad un massimo di altri 3 (tre) membri componenti scegliendoli tra i Partecipanti; in tal caso il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un massimo di 6 (sei) componenti. =====

14.4 I membri del Consiglio d'Amministrazione di cui agli articoli 14.2 lettera b) e 14.3 che precedono restano in carica sino all'approvazione bilancio ldi esercizio lffammartinor.mscè l'espressione utilizzata nel CTS relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. =====

14.5 La scadenza dell'incarico di un amministratore ha effetto dal momento in cui il nuovo amministratore è nominato. =====

14.6 Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza



giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui all'art. 14.3 del presente statuto, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consigliere sostituito. =====

14.7 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri anche fuori dalla sede sociale, in Italia o in qualsiasi altro paese del mondo, con avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata, fax, raccomandata consegnata a mano, o messaggio di posta elettronica per il quale sarà richiesta la ricevuta di ricezione, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dall'atto di nomina o accettazione della carica. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà avvenire con le medesime modalità sopramenzionate con un preavviso di 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito in forma totalitaria, anche se non convocato, quando ad esso partecipano tutti gli amministratori, e l'Organo di Revisione legale dei conti è presente o informato della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. =====

14.9 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contenere contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso in cui la prima vada deserta, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Anche in seconda convocazione, si applicheranno gli stessi quorum previsti per la prima convocazione. =====

14.10 Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei membri in carica. E' espressamente consentito che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante audio e video conferenza, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati, possano seguire la discussione, e intervenire in tempo reale alla discussione sui punti all'ordine del giorno e con la precisazione che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria in accordo all'art. 14.8 del presente statuto) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificatisi i suddetti requisiti, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova

il Presidente e dove deve trovarsi il segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. =====

14.12 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

14.13. Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente sono validamente adottate con il voto favorevole dell'unanimità dei Consiglieri. =====

14.14 Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della Fondazione. In particolare, provvede a: =====

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto; =====
- predispone ed approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale, e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa; ----
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno; =
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; =====
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri; =====
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico; ----
- nominare i Partecipanti; =====
- deliberare eventuali modifiche statutarie; =====
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio; =====
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto. =====

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente. =====

14.15 Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio d'Amministrazione, parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente. =====

14.16 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposite verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. =====

===== Articolo 15 =====

===== Presidente della Fondazione - Vice Presidente =====

15.1 Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====

15.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con facoltà di nominare avvocati e di rilasciare procure speciali per il

compimento di determinati atti o categorie di atti. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

15.3 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

15.4 Il Vice Presidente è nominato per la prima volta dal Fondatore, successivamente dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dell'unanimità dei Consiglieri, ed è scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente potrà sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

15.5 Inoltre, il Vice Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative e progetti della Fondazione.

Articolo 15 bis

Organo di controllo

15.1 bis L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

15.2 bis L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. =====

15.3 bis L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

===== Art. 16 =====

===== Organo di Revisione legale dei conti =====

16.1 L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. =====

16.2 Il Fondatore procede alla nomina del primo Organo di Revisione legale dei conti. Successivamente, l'Organo di Revisione legale dei conti sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione da assumersi ai sensi del disposto dell'Articolo 14.12. =====

===== Articolo 17 =====

===== Scioglimento =====

In caso di scioglimento od estinzione della fondazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore operanti con finalità analoghe - e specificatamente ad un ente del Terzo settore operante in identico o analogo settore - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

===== Articolo 18 =====

===== Libri sociali obbligatori =====

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017. =====

===== Articolo 19 =====

===== Clausola di rinvio =====

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. =====

Firmato: Luca Alberto Lo Presti =====

Firmato: Marco Maltoni Notaio =====





RECEIVED
JAN 11 1917

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Marco Maltoni Notaio di Forlì del Distretto
Notarile di Forlì e Rimini, dichiaro e certifico che la
presente copia è conforme all'originale dell'allegato "B" a
mio rogito stipulato in data 25 marzo 2022, Rep. n. 40.976 e
Racc. n. 27.380, registrato a Forlì il 5 aprile 2022 al n.
2694 serie 1T.

Si rilascia a richiesta della "FONDAZIONE PANGAEA ONLUS", con
sede legale in Milano, Viale Sabotino n. 19/2.

Forlì, Via Mentana, n. 4, 18 (diciotto) gennaio 2023
(duemilaventitré).



